

COMUNE DI ROVELLO PORRO

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Il Comune

1. Il Comune di Rovello Porro è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle norme del presente Statuto.
2. Il Comune di Rovello Porro è una comunità sociale che si fonda sul lavoro e riconosce la solidarietà come valore fondamentale per la convivenza delle persone.
3. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza dalle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.
4. Il Comune valorizza, nel rispetto del principio di sussidiarietà, ogni forma di collaborazione fra Enti Locali ed ogni attività che può essere adeguatamente esercitata dall'autonoma iniziativa dei cittadini e loro formazioni sociali.

Art. 2 - Sede Comunale

1. Il Comune di Rovello Porro ha la propria sede negli edifici siti in Piazza Risorgimento al civico numero 3.
Presso di essa si riuniscono il Consiglio Comunale, la Giunta e le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

Art. 3 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale e riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica.
2. E' fatto divieto di riprodurre lo stemma del Comune per fini politici o commerciali, salvo esplicita autorizzazione del Sindaco per motivi di interesse generale.

Art. 4 - Territorio

1. Il Comune di Rovello Porro comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 Dicembre 1954 n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, previa consultazione della popolazione del Comune mediante referendum.

Art. 5 - Albo pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle delibere, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il luogo e le modalità di pubblicazione devono garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1 comma avvalendosi di un Messo Comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avenuta pubblicazione.

Art. 6 - Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; ha personalità giuridica, può proporre azioni e può stare in giudizio per la difesa dei propri diritti.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esse attengono:
 - a) alla rappresentanza, alla cura e alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel territorio comunale;
 - b) alla cura e allo sviluppo del territorio e delle attività economico-produttive, insediative e abitative che su di esso si svolgono.
3. Per l'esercizio delle sue funzioni il Comune:
 - a) impronta la sua azione al metodo della programmazione;
 - b) coopera con gli altri enti locali e con la Regione, secondo quanto stabilito dalla legge regionale;
 - c) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro attuazione;
 - d) si conforma ai criteri e alle procedure stabilite con legge regionale, nella formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale.
4. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
5. Il Comune opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione dei cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale della propria comunità.
6. Il Comune riconosce, garantisce e valorizza la partecipazione delle formazioni sociali, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
7. Il Comune riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzative sulla base delle disposizioni vigenti.

Art. 7 - Funzioni di programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani di intervento settoriale sul proprio

territorio.

2. Il Comune, salvo quanto espressamente demandato e attribuito ad altri soggetti o enti dalla legge statale o regionale, svolge le seguenti funzioni di pianificazione:
 - a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
 - b) pianificazione viabilità, traffico e trasporti;
 - c) pianificazione dei servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
 - d) pianificazione di altri servizi e attività attinenti la cura e gli interessi della comunità.

Art. 8 - Funzione normativa

1. Il Comune, nelle materie nelle quali ha competenza, ha potestà normativa secondaria.
2. I piani e i programmi settoriali e i regolamenti sono predisposti dalla Giunta - di propria iniziativa o su mandato del Consiglio che, in tal caso, ne definisce l'oggetto, ne delinea i principi e i criteri direttivi e ne stabilisce il termine di presentazione - e deliberati dal Consiglio.

Art. 9 - Funzioni del comune nel settore della sanità

1. Il Comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e che, comunque, non siano di competenza dello Stato e della Regione.
2. Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.
3. Al fine di cui al precedente comma il Sindaco prende accordi con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione, nonchè con le Aziende Sanitarie Locali, anche per garantire l'assistenza medica e farmaceutica in tutte le ore del giorno e della notte.

Art. 10 - Funzione del Comune nel settore dell'assistenza e della beneficenza

1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma la Giunta Comunale predispone annualmente un programma di servizi sociali e assistenziali a favore di anziani e portatori di handicap, minori, alcoolisti, tossicodipendenti, soggetti in stato di bisogno (minimo vitale) o a rischio di emarginazione.
3. A tal fine la Giunta può acquisire pareri di associazioni, per indirizzare l'attività amministrativa nel modo più coerente alle esigenze espresse dalle associazioni stesse ed esaminare la possibilità di una eventuale collaborazione nell'espletamento dei servizi di interesse sociale, anche mediante apposite convenzioni di gestione dei servizi medesimi.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi il Consiglio Comunale definisce apposite tariffe e/o contribuzioni.

Art. 11 - Funzioni del Comune nell'assistenza scolastica

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
2. Per lo svolgimento della funzione del precedente comma la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale, provvede mediante erogazioni in denaro o mediante servizi individuali o collettivi a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private.
3. L'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi deve svolgersi secondo le modalità previste dalla legge regionale.

Art. 12 - Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico

1. Il Comune svolge funzioni amministrative nelle seguenti materie attinenti allo sviluppo economico della sua popolazione:
 - a) fiere e mercati
 - b) turismo e industria alberghiera
 - c) agricoltura e foreste.

Art. 13 - Funzioni del Comune in materia di edilizia

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative che favoriscono il diritto dei cittadini alla casa.
2. Il Comune esercita per mezzo della Giunta le funzioni amministrative concernenti le assegnazioni di edilizia residenziale pubblica e la gestione del patrimonio.
3. La Giunta può avvalersi, nella gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, di enti a prevalente capitale pubblico
4. Il Comune può alienare il proprio patrimonio di edilizia residenziale al solo scopo di reinserimento per ulteriori interventi di edilizia residenziale pubblica.
5. Il Comune, nella definizione di normative inerenti l'edilizia e il tessuto connettivo viario, inserisce disposizioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 14 - Funzioni del Comune in materia di tutela dell'ambiente

1. Il Comune svolge funzioni amministrative concernenti la prevenzione, il controllo dell'inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque e la loro tutela.
2. Il Comune può disporre controlli sull'inquinamento acustico nelle varie zone del territorio.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi il Comune può avvalersi della collaborazione dei soggetti regionali e sovracomunali preposti e osserva le norme statali, regionali e locali.
4. Il Comune tutela e conserva il verde pubblico e si pone come obiettivo l'incremento delle aree destinate a verde pubblico.

Art. 15 - Funzioni del Comune in materia di attività culturali, artistiche e ricreative

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative alla organizzazione di attività culturali, artistiche e ricreative sul territorio e alla tutela e valorizzazione dei beni culturali in esso presenti.
2. Il Comune per l'attuazione operativa degli interventi culturali si avvale, prevalentemente, della Biblioteca Civica con un sostegno economico congruo alle attività previste e programmate nell'anno; per la promozione delle medesime finalità si avvale anche di altri gruppi e delle associazioni presenti sul territorio.

Art. 16 - Compiti del Comune

1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme inserite nel presente statuto
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale che gli vengono affidati dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.
4. Il Comune si impegna ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Regione stessa nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega. Per tali funzioni il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo.
5. Il Comune riconosce alla Provincia poteri di coordinamento per le materie ad essa demandate dalla legislazione statale e regionale.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 17 - Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Art. 18 - Divieto di incarichi e consulenze.

1. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti sottoposti al controllo e alla vigilanza

del Comune.

CAPO II CONSIGLIO COMUNALE

Art. 19- Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art. 20 - Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e prorogabili.

Art. 21 - Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa delibera.
3. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.
4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, di visionare atti e documenti anche preparatori, utili all'espletamento del loro mandato. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. L'esercizio di cui al comma precedente è disciplinato da apposito regolamento.
6. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni e mozioni nel rispetto delle procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio Comunale.
7. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
8. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri in carica e non che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, in ogni stato e grado di giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con l'Ente. Nei procedimenti penali, in caso di proscioglimento o di assoluzione con formula piena, gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute.
9. Il Consiglio delibera, su proposta della Giunta, sull'eventuale recupero delle spese processuali di cui al comma precedente nei confronti di terzi e nei confronti dei

Consiglieri.

10. La rimozione, sospensione e responsabilità dei Consiglieri sono disciplinate dalla Legge.
11. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

22 - Cessazione della carica e surrogazione

1. I Consiglieri cessano anticipatamente dalla carica per dimissioni, decadenza e morte.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141 del D.Lgs. 267/2000.
3. I Consiglieri decadono quando si verificano le cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge.

Quando successivamente all'elezione si verifichi una delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

L'amministratore ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.

Nel caso sia proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale il termine di dieci giorni decorre dalla notificazione del ricorso.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui sopra il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.

Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi dieci giorni il Consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, all'amministratore dichiarato decaduto.

La deliberazione di cui al presente comma è adottata d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

4. La proposta di decadenza deve essere notificata all'interessato almeno cinque giorni prima della riunione del Consiglio fissato per la discussione di detta proposta.
5. Alla surrogazione dei Consiglieri cessati anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo provvede il Consiglio nella prima seduta successiva al verificarsi della vacanza e prima di qualsiasi altro argomento.
6. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti. Al riguardo il Sindaco a seguito dell'aver avuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede, con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7/8/1990 n. 241, a comunicargli l'andamento del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta che comunque non può essere inferiore a 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio esamina ed infine delibera,

tenendo adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

Art. 23 - Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.
3. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, a pena di decadenza
5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere corredata del parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
6. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni; provvede alla nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
7. Il Consiglio nomina le Commissioni composte da soli Consiglieri e quelle per le quali la competenza è espressamente attribuita al Consiglio da leggi successive all'entrata in vigore della Legge n. 142/90.
8. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento da parte del Sindaco, della funzione di coordinamento e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli Uffici pubblici localizzati sul territorio al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 24 - Gruppi consiliari

1. Il Consiglio Comunale si articola in gruppi consiliari composti anche da un solo Consigliere.
2. Ciascun gruppo dà comunicazione per iscritto al Segretario Comunale del capogruppo designato.
3. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati per la maggioranza nel Consigliere, non componente la Giunta, che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza e per la minoranza nel Consigliere candidato Sindaco per ogni lista.
4. I capigruppo consiliari costituiscono la conferenza dei capigruppo, le cui attribuzioni e modalità di funzionamento sono disciplinate dal regolamento interno del Consiglio Comunale che deve altresì prevedere spazi adeguati ove si possono riunire i gruppi consiliari.

Art. 25 - Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio, istituisce nel suo seno Commissioni Consultive permanenti, costituite con criterio proporzionale.

2. La composizione e le modalità di nomina e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite con apposito regolamento. Nella definizione della composizione deve essere assicurata la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo, che alle elezioni comunali, abbia avuto almeno un candidato proclamato eletto.
3. Le Commissioni svolgono le proprie attività nell'ambito delle materie di competenza del Consiglio per favorire il migliore esercizio delle funzioni di controllo e di indirizzo politico-amministrativo.
4. Le questioni da sottoporre all'esame delle Commissioni sono definite nell'apposito regolamento; il Sindaco ha facoltà di sottoporre all'esame delle Commissioni questioni di rilevante importanza.
5. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e di membri della Giunta, nonché, previo richiesta al Sindaco e dopo la sua autorizzazione, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali.
6. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

Art. 26 - Commissioni speciali di indagine

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, nonché commissioni di controllo e garanzia sull'attività stessa. La Presidenza di tali ultime Commissioni, se costituite, deve essere attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Art. 27 - Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie; si definiscono sessioni ordinarie quelle nelle quali sono posti in discussione il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.
2. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco o per richiesta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 28 - Convocazione dei Consiglieri

1. Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto, da consegnare a domicilio, sul quale devono essere riportati gli argomenti da trattare in Consiglio.
2. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 29 - Prima adunanza.

1. Il Consiglio Comunale, nella sua prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, procede alla convalida degli eletti, compreso il Sindaco. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non indicato espressamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
2. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti; la prima adunanza deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione, che deve avvenire con avvisi da notificarsi almeno

cinque giorni prima della seduta.

3. La seduta è pubblica, la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
4. Dopo la convalida, la seduta del Consiglio continua per ascoltare la comunicazione del Sindaco sulla intervenuta nomina del Vice Sindaco e degli altri Assessori.

Art. 30 - Indirizzi generali di governo.

1. Entro la seconda seduta successiva alla elezione il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il documento è depositato presso la Segreteria per 15 giorni antecedenti la seduta consiliare e di tale deposito è data comunicazione ai Consiglieri. Il programma è sottoposto a votazione finale.
2. Il Consiglio comunale verifica l'attuazione del programma nel mese di settembre di ogni anno contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri di bilancio.
3. Il Consiglio provvede alla definizione ed adeguamento delle linee programmatiche in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale e delle relative variazioni che, nell'atto deliberativo, sono dichiarati coerenti con le predette linee.
4. L'attività del Consiglio, del Sindaco, della Giunta, del Segretario e dei responsabili degli uffici e servizi deve ispirarsi agli indirizzi approvati

--

Art. 31 - Interventi dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei componenti il Consiglio Comunale e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente statuto prevedano una diversa maggioranza.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta, non avendo raggiunto il numero dei presenti di cui al comma precedente, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno sei Consiglieri.

Art. 32 - Astensione DEGLI AMMINISTRATORI

1. Gli amministratori debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
2. Il divieto di cui sopra importa altresì l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

Art. 33 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge o dal regolamento.

Art. 34 - Presidenza delle sedute consiliari

1. Il Sindaco presiede le sedute del Consiglio Comunale. In caso di sua assenza o impedimento, il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'Assessore più anziano di età.
2. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
3. Chi presiede ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza e può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine o rechi turbativa alla regolarità dell'adunanza.

Art. 35 - Votazioni e funzionamento del Consiglio

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.
2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per la determinazione della maggioranza dei votanti.
4. Non si computano fra i votanti coloro che dichiarano di astenersi volontariamente e quelli che debbono astenersi obbligatoriamente.
5. In deroga a quanto disposto al comma 1, nelle nomine e nelle designazioni per le quali è prevista la rappresentanza delle minoranze, si applica il principio della maggioranza relativa e saranno proclamati eletti, nel numero rispettivamente spettante, i designati dalla maggioranza e dalla minoranza che avranno riportato il maggior numero di voti.
6. Il regolamento stabilisce le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 36 - Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.
2. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di Segretario, unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi.
3. Il verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti pro o contro ogni proposta.
4. Ogni Consigliere ha diritto, avanzandone richiesta al Segretario dell'adunanza, che nel verbale si faccia espressa menzione del suo voto e dei motivi del medesimo.
5. Ogni Consigliere può, altresì, far inserire il proprio intervento a verbale consegnandone il testo al Segretario dell'adunanza subito dopo averne data lettura.
6. Le modalità di approvazione del verbale, le modalità di inserimento in esso di rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri e le modalità secondo cui il verbale può darsi per letto sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 37 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive decorso il decimo giorno dalla pubblicazione e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

CAPO III GIUNTA COMUNALE

Art. 38 - Natura e funzioni.

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune; essa opera mediante deliberazioni collegiali.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune improntando la propria attività ai principi della collegialità, trasparenza ed efficienza.
3. La Giunta adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali del Consiglio Comunale.
4. La Giunta compie gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla Legge o dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario e dei responsabili degli uffici e servizi.
5. La Giunta collabora col Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 39 - Composizione e presidenza.

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di sei assessori, compreso il Vicesindaco.
2. Possono essere eletti ad assessore anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
3. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio senza diritto di voto, per illustrarvi argomenti concernenti la propria delega.

Art. 40 - Nomina della Giunta.

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, favorendo la presenza di entrambi i sessi, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
2. Non possono far parte della Giunta il coniuge, né gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 41 - Verifica delle condizioni

1. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vicesindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui ai precedenti artt. 39 e 40.

Art. 42 - Durata in carica

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Sindaco.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio; il Consiglio e la Giunta, tuttavia, rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco; nel frattempo le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
3. Negli altri casi di scioglimento del Consiglio, il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in quanto con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le funzioni conferitegli col decreto stesso.

Art. 43 - Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco: esse sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla eventuale sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 44 - Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta l'obbligo di dimissioni.
2. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il Sindaco.
4. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
5. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
6. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione e, solo se Consiglieri Comunali, alla votazione.

Art. 45 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenendo conto degli argomenti proposti dagli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta medesima.
3. Le sedute della Giunta sono segrete; la Giunta tuttavia può ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio.

Art. 46 - Attribuzioni della Giunta

1. Alla Giunta Comunale compete, in generale, l'adozione di tutti i provvedimenti ed atti che per loro natura devono essere adottati da organo collegiale e non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale.
Essa collabora con il Sindaco nel governo del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
2. In particolare la Giunta:
 - a) svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale;
 - b) predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - c) propone i regolamenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - d) propone al Consiglio l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
 - e) delibera i prelievi dal fondo di riserva ordinario;
 - f) approva progetti, programmi esecutivi che non siano riservati al Consiglio e che non siano di competenza dei responsabili dei servizi;
 - g) assume iniziative di impulso e di raccordo con gli organismi di partecipazione;
 - h) nomina commissioni esaminatrici dei concorsi e selezioni per l'assunzione di personale;
 - i) adotta provvedimenti per l'assunzione e la cessazione dal servizio del personale comunale;
 - l) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, su proposta del nucleo di valutazione;
 - m) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
 - n) esercita le funzioni delegate dalla Provincia, Regione o Stato quando non espressamente attribuite dalla legge o dallo statuto ad altri organi;
 - o) nomina i membri delle commissioni comunali, ad eccezione di quelle composte da soli consiglieri e di quelle commissioni per le quali la competenza è espressamente attribuita al Consiglio da leggi successive al 09 giugno 1990, data di entrata in vigore della Legge 142. Ove la norma prevede la rappresentanza delle minoranze, la nomina è effettuata su designazione dei Capi-gruppo consiliari;
 - p) riferisce annualmente sulla propria attività al Consiglio Comunale;
 - q) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni che riguardino cose mobili;
 - r) determina i criteri di rilevazione del controllo di gestione, sentito il nucleo di valutazione;
 - s) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - t) adotta ogni altro provvedimento in materie non espressamente elencate nel presente articolo, purché previste in atti di programmazione del Consiglio e non rientranti nelle competenze di altro organi o nelle attribuzioni dei responsabili dei

servizi.

Art. 47 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. L'urgenza deve essere determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consigliare.
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, a pena di decadenza.
4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 48 - Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni della Giunta diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
3. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei votanti. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Segretario e dal Presidente. Le votazioni della Giunta sono sempre palesi.

CAPO IV IL SINDACO

Art. 49 - Natura e funzioni

1. Il Sindaco e' l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; egli rappresenta l'Ente e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge.
3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla

Art. 50 - Elezione

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla Legge ed è membro del Consiglio Comunale.
2. La legge disciplina i casi di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di Sindaco e il suo status.

Art. 51 - Attribuzioni del Sindaco

1. Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione:
 - a) ha la rappresentanza generale del Comune;
 - b) convoca il Consiglio e lo presiede;
 - c) convoca la Giunta e la presiede;
 - d) stabilisce gli argomenti da trattare nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;
 - e) nomina e revoca il Vicesindaco e gli Assessori;
 - f) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

- g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 110 del D.Lgs. 267/2000;
 - h) dispone, sentito il Segretario, i trasferimenti interni dei responsabili degli uffici e dei servizi;
 - i) sospende, nei casi di urgenza, i dipendenti comunali riferendone alla Giunta ed alle organizzazioni sindacali di appartenenza dei sospesi;
 - l) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali e vigila affinché il Segretario Comunale ed i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive impartite;
 - m) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale;
 - n) rilascia attestati di notorietà pubblica,
 - o) coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e di pubblici localizzati sul territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - p) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 - q) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferire alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - r) attribuisce le funzioni di messo notificatore ad uno o più dipendenti comunali.
2. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
 3. Il Sindaco esercita funzione di raccordo tra attività degli organi elettivi e la gestione amministrativa, affinché si concorra alla identificazione degli obiettivi programmatici e alla loro coerente attuazione.

Art. 52 - Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.
2. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore reperibile più anziano di età.
3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco,

le funzioni dello stesso sono assunte dal Vicesindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art.53 - Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Art. 54 - Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e della popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalle leggi;
 - d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
4. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale

TITOLO III

ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 55 - Potestà regolamentare

1. Lo statuto e la legge disciplinano la potestà regolamentare del Comune.
2. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni di competenza comunale.

Art. 56 - Adozione dei regolamenti

1. I regolamenti sono deliberati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
2. Se tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro trenta giorni ed il regolamento è approvato se ottiene la maggioranza assoluta (di un terzo) dei consiglieri votanti.
3. I regolamenti sono votati nel loro insieme. Gli emendamenti ai singoli articoli sono votati separatamente prima della votazione finale.
4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle modifiche regolamentari.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

CAPO I**PRINCIPI**

Art. 57 - Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze presentate all'Amministrazione Comunale nei modi e termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.
4. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, può attuare forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

CAPO II

SERVIZI

Art. 58 - Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 59 - Gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale

1. La gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale può avvenire mediante affidamento diretto a:
 - a) istituzioni;
 - b) aziende speciali, anche consortili;
 - c) società di capitali costituite o partecipate dal Comune, regolate dal Codice Civile.
2. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma precedente.
3. Il Comune può procedere all'affidamento diretto di servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da esso costituite o partecipate.
4. Quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi precedenti possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle norme del settore.
5. I rapporti tra il Comune ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

Art. 60 - Gestione dei servizi pubblici di rilevanza industriale

1. La gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale sono disciplinati dall'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 oltre che dalle leggi previste per i singoli settori e dalle disposizioni nazionali di attuazione delle normative comunitarie.

Art. 61 - Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di AZIENDE SPECIALI, enti strumentali del Comune dotati di personalità giuridica e di autonomia gestionale e ne approva lo statuto.
2. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di ISTITUZIONI, organismi strumentali del Comune per l'esercizio di servizi sociali dotati di sola autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e della istituzione sono:
 - a) il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private,

per uffici pubblici ricoperti.

La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Nei casi di gravi irregolarità o di contrasto con gli indirizzi comunali, ovvero di ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, nonché di pregiudizio degli interessi del Comune e dell'Azienda speciale, il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, può revocare il mandato ai singoli membri del Consiglio di Amministrazione o all'intero Consiglio di Amministrazione e contestualmente provvedere alla sostituzione.

- b) il Presidente nominato dal Consiglio Comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del consiglio di amministrazione;
 - c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. E' nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.
4. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente durano in carica tre anni e le loro funzioni sono prorogate sino alla nomina dei successori.
 5. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti; l'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e da regolamenti comunali.
 6. Il Comune conferisce alle aziende speciali e alle istituzioni il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione, esercita la vigilanza, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
 7. Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
 8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti: il piano-programma comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra Comune ed azienda speciale, i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, il conto consuntivo, il bilancio d'esercizio.

Art. 62 - Nomina dei rappresentanti nelle società e nelle associazioni

1. Il Comune ha il diritto di nominare uno o più amministratori, dirigenti o Sindaci nelle Società per azioni e nelle società a responsabilità limitata nelle quali il Comune ha partecipazione maggioritaria al capitale sociale.
Il numero degli amministratori, dirigenti o sindaci ed i relativi incarichi sono, per ciascuna società, stabiliti nell'atto costitutivo.
Si osservano le disposizioni e le procedure di cui all'art. 2458 del codice civile e la deroga stabilita dall'art. 67 del D.Lgs. 267/2000.

2. Il Comune è tenuto a nominare uno o più amministratori o sindaci negli organi d'amministrazione e di controllo delle società per azioni od a responsabilità limitata con partecipazione minoritaria al capitale del Comune stesso, secondo quanto previsto dall'art. 12 della legge 23/12/1992 n. 498 e dall'atto costitutivo della società.

Il Comune è tenuto a nominare almeno un componente del Consiglio di amministrazione, dell'eventuale comitato esecutivo e del collegio dei revisori nelle società miste di cui al D.P.R. 16/9/1996 n. 533, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge predetta e nel caso di altri enti pubblici promotori, ripartendo i rappresentanti da nominare in conformità alle previsioni dell'atto costitutivo della società.

Per le nomine suddette vige la deroga stabilita dall'art. 67 del D.Lgs. 267/2000.

3. Il Comune autorizza i propri amministratori, all'uopo designati dall'organo competente, a partecipare all'attività degli organi nazionali e regionali delle

Associazioni degli Enti locali e ad assumere, per designazione delle predette Associazioni, incarichi di Amministratori o Sindaci nelle società dalle stesse costituite per erogare servizi e prestazioni ai Comuni ed agli altri Enti locali. Tali incarichi non comportano partecipazione ai risultati di gestione delle società e sono considerati, in virtù dell'art. 35 ter del D.L. 28/2/1983 n. 55 convertito dalla legge 26/4/1983 n. 131, conferiti in connessione con il mandato elettorale e la carica ricoperta presso il Comune, per gli effetti di cui all'art. 67 del D.Lgs. 267/2000.

CAPO III

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 63 - Principio della cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 64 - Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati di interesse sovracomunale, il Comune stipula apposite convenzioni con altri enti locali.
La convenzione è deliberata dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatorie, previa statuizione di un disciplinare - tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 65 - Consorzi

1. Il Comune può partecipare o aderire a consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili e deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del

consorzio.

Art. 66 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programma di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. L'accordo qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 616/1977, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
5. Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

CAPO IV RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 67 - Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione e formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla provincia.
2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio ed alle procedure dettate dalle leggi regionali.
3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

Art. 68 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 69 - Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.
2. Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni o il termine minore prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere, a meno che trattasi di parere vincolante.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 70 - Uffici e servizi

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. La disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi è contenuta in apposito regolamento.
3. L'organizzazione degli uffici si informa a criteri di trasparenza, garanzia dei diritti dei cittadini utenti dei servizi erogati, pubblico interesse, autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, in coniugazione con i principi di professionalità, efficienza e responsabilità.
4. Detti principi si concretizzano anche attraverso la distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo, proprie degli organi elettivi, e le funzioni di gestione e di attuazione dei programmi, che competono ai responsabili dei servizi, in una prospettiva di costante raccordo, collaborazione ed integrazione.
5. Agli Uffici è preposto personale di ruolo in possesso della necessaria qualifica e professionalità.
6. La copertura dei posti di responsabile dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le modalità di assunzione.
7. L'organizzazione amministrativa è informata al principio della separazione tra potere di indirizzo e controllo spettante agli organi politici e poteri di gestione spettanti ai responsabili dei servizi ai quali sono stati attribuiti dal Sindaco le funzioni dirigenziali.
8. I responsabili dei servizi di cui al comma precedente sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici a cui sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati dagli organi elettivi: ad essi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa

mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali, e finanziarie. I responsabili dei servizi assicurano un costante rapporto collaborativo con gli organi politico-istituzionali.

9. La struttura organizzativa del Comune è articolata in funzione della semplificazione dei moduli organizzativi in modo da consentire l'individuazione delle competenze e delle responsabilità ai vari livelli operativi.

CAPO II

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL PERSONALE

Art. 71 - Norme applicabili

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi disciplinerà secondo le norme ed i contratti collettivi vigenti la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

CAPO III

IL SEGRETARIO COMUNALE

SEZIONE I - STATUS E FUNZIONI DEL SEGRETARIO

Art. 72 – Stato giuridico e trattamento economico

1. Il Comune ha un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dall'art. 108 del D.Lgs. 267/2000, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale disciplina, secondo l'ordinamento del Comune e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore generale.
4. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco non abbia nominato il Direttore Generale.
5. Il Segretario:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) esprime il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in relazione alle sue competenze nel caso in cui il Comune non abbia responsabili dei servizi;
 - c) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o

- conferitagli dal Sindaco;
- e) esercita le funzioni di Direttore Generale nell'ipotesi prevista dal 4° comma dell'art. 108 del D.Lgs. 267/2000.
6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi può prevedere un Vicesegretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
7. Il rapporto di lavoro del Segretario Comunale è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D.Lgs. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 73 - Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge che la coordina con la finanza statale e con quella regionale
2. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
3. La legge riconosce al Comune, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
4. La legge assicura, altresì, al Comune potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

Art. 74 - Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, garantendo la rappresentanza della minoranza, il Collegio dei Revisori composto da tre membri (di cui uno designato dalla minoranza) scelti:
 - a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, che funge da Presidente;
 - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
2. Se a seguito della votazione il collegio non è nominato nella sua interezza, sia numerica che di rappresentanza professionale, il Consiglio provvede, con successiva votazione, a integrare il numero o a completare la rappresentanza professionale, sostituendo i candidati che hanno riportato il minor numero di voti o, a parità di voti, i più giovani d'età.
3. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta; non sono revocabili, salvo inadempienza.
4. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.
5. A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

6. Nella relazione che accompagna il conto consuntivo il Collegio dei Revisori esprime eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggior efficienza, produttività ed economicità della gestione.
7. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

Art. 75 - Controllo economico di gestione

1. Nell'organizzazione amministrativa del Comune è istituito il controllo economico interno della gestione.
2. Il regolamento di contabilità individua metodi indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. La tecnica del controllo di gestione deve avvalersi di misuratori idonei ad accertare periodicamente:
 - a) la congruità dei risultati rispetto alle previsioni;
 - b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
 - c) il controllo di efficacia e di efficienza dell'attività amministrativa svolta;
 - d) l'esistenza di eventuali scarti negativi tra quanto progettato e quanto realizzato e individuazione delle relative responsabilità.

TITOLO VII

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I**CRITERI DIRETTIVI**

Art. 76 - Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce, promuove e valorizza l'effettiva partecipazione democratica rappresentativa di tutti i cittadini e delle libere forme associative all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità, al fine di assicurare la migliore tutela degli interessi collettivi, la trasparenza dell'azione amministrativa e dei processi decisionali dell'Ente e la collaborazione dei cittadini alle istituzioni; a tale scopo prevede strumenti e promuove organismi di partecipazione per realizzare l'integrazione e lo sviluppo della democrazia rappresentativa.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini e di altre organizzazioni sociali mediante:
 - il collegamento con i propri organi;
 - le assemblee e le consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - l'iniziativa popolare negli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
3. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art. 77 - Situazioni giuridiche soggettive

1. Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, informa gli interessati tempestivamente, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni da adottare.
2. Gli interessati possono intervenire nel corso del procedimento, inoltrando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.
3. Il Comune tiene conto degli interventi degli interessati negli atti da adottare.

CAPO II

RIUNIONI, ASSEMBLEE E CONSULTAZIONI

Art. 78 - Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive, ricreative e culturali.
2. L'Amministrazione Comunale facilita l'esercizio di tale diritto, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione Repubblicana, e che ne facciano richiesta, strutture e spazi idonei. Le modalità d'uso delle strutture e degli spazi sopra richiamati sono disciplinati da appositi regolamenti.
3. L'Amministrazione Comunale può convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale per:
 - dibattere problemi;
 - sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
4. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco, per propria decisione o su richiesta della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale.
5. Le modalità per la richiesta, per la convocazione e lo svolgimento delle assemblee sono stabilite dall'apposito regolamento relativo alle iniziative popolari.

Art. 79 - Consultazioni

1. La Giunta Comunale, di propria o su iniziativa del Consiglio, delibera la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme - volta per volta - ritenute più idonee su provvedimenti di loro interesse.

2. La consultazione ha lo scopo di conoscere in via diretta il prevalente orientamento della comunità locale su questioni all'esame degli organi comunali e di ricavare utili indicazioni per i provvedimenti da adottare.
3. Le consultazioni devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
4. I risultati delle consultazioni di cui al comma precedente devono essere menzionati negli atti deliberativi inerenti e conseguenti del Consiglio Comunale.
5. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune.
6. Alla consultazione possono partecipare anche cittadini non ancora elettori purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
7. Le modalità per l'indizione e lo svolgimento delle consultazioni sono stabilite da apposito regolamento relativo alle iniziative popolari.

CAPO III

INIZIATIVE POPOLARI

Art. 80 - Istanze, petizioni e proposte

1. Tutti i cittadini hanno diritto di presentare istanze, petizioni e proposte su materie di competenza comunale, per la miglior tutela di interessi collettivi.
2. L'istanza è la richiesta rivolta ad organi comunali, diretta a promuovere l'avvio di procedimenti amministrativi nelle materie di loro competenza.
3. La petizione consiste in una manifestazione di volontà o di giudizio o nell'esposizione di comuni necessità ed è diretta a promuovere l'attività degli organi comunali nelle materie di loro competenza. I diritti di istanza e petizione si esercitano in forma scritta.
4. La proposta è la richiesta di deliberazione di un atto giuridico, di competenza del Consiglio o della Giunta. E' sottoscritta da almeno 50 (cinquanta) cittadini. Sono condizioni di ammissibilità della proposta in forma scritta l'autenticazione delle sottoscrizioni a norma di legge, l'oggetto determinato e tale da poter essere attuato dall'Amministrazione, la redazione in articoli, se ha per oggetto una disciplina regolamentare, o uno schema di deliberazione, la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento proposto comporta nella fase iniziale e a regime. In ogni caso l'organo competente, prima di sottoporre a votazione la proposta, deve indicare la copertura.
5. Il Sindaco o la Giunta o il Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze, sono tenuti a pronunciarsi sulle istanze, petizioni e proposte entro 60 (sessanta) giorni.
6. E' facoltà del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale consentire ad uno dei firmatari della petizione o della proposta di illustrarle intervenendo nella seduta del Consiglio o della Giunta.

Art. 81 - Referendum

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale e' volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
2. Il Comune ne favorisce l'espletamento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.

Art. 82 - Titolarità e ambito di esercizio del Referendum

1. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, i cittadini della Comunità Europea residenti ed i cittadini stranieri residenti (questi ultimi in possesso di regolare permesso di soggiorno) e che abbiano compiuto 18 anni;
 - Il Consiglio Comunale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti.

I soggetti promotori possono richiedere l'indizione di referendum consultivi, tali da consentire la scelta tra due alternative, relative alla medesima materia.
2. La richiesta di cui al comma 1 può riguardare qualsiasi questione di pubblico interesse locale sul quale il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale hanno competenza deliberativa, ad eccezione dei seguenti:
 - a) in materia di bilancio, di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrativa vincolata da leggi statali o regionali;
 - c) su materie in ordine alle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi in termini perentori, incompatibili con quelli previsti per lo svolgimento della consultazione referendaria;
 - d) su argomenti in merito ai quali siano stati adottati atti vincolanti il Comune verso terzi e comportanti rilevanti effetti di natura patrimoniale o che incidono sulla sfera di diritti soggettivi;
 - e) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e in generale deliberazioni o questioni concernenti persone.

Art. 83 - Disciplina del Referendum

1. Le norme per l'attuazione del Referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento relativo alle iniziative popolari.
2. In particolare il regolamento dovrà:
 - a) contenere disposizioni circa il divieto di riproporre identico referendum nella sostanza prima che sia intercorso un determinato periodo di tempo;
 - b) stabilire la forma a prova del diritto a votare e dell'avenuta votazione, senza l'utilizzo di alcun certificato elettorale;
 - c) prevedere la possibilità di sospendere il referendum, qualora l'organo competente si adegui con deliberazione alla richiesta dei proponenti;
 - d) definire le modalità di verifica delle firme raccolte e le modalità e i tempi di indizione del referendum, che dovranno consentire almeno trenta giorni utili per la propaganda referendaria da svolgersi nelle forme più libere;
 - e) il regolamento deve disciplinare anche l'ipotesi di accorpamento di più referendum, le caratteristiche della scheda elettorale, la composizione e i compiti della Commissione Elettorale, nella quale deve essere presente almeno un rappresentante del comitato promotore, il numero e la formazione delle circoscrizioni elettorali, la composizione dei seggi, la pubblicità e la propaganda, le operazioni di voto, gli adempimenti materiali, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità dello scrutinio.

Art. 84 - Richiesta di indizione di Referendum

1. Il comitato promotore consegna la richiesta di indizione del referendum presso gli uffici della Segreteria Comunale.
2. La richiesta dovrà contenere il quesito proposto a referendum ed un nominativo tra i membri del comitato promotore che ne ha la rappresentanza.
3. La richiesta dovrà essere firmata da almeno cinquanta persone residenti aventi i requisiti di cui all'art. 82 punto 1°. La firma dovrà essere autenticata nelle forme stabilite dalla legge per le consultazioni elettorali nazionali.

Art. 85 - Ammissibilità del Referendum

1. Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; con l'ammissibilità si deve ritenere esaminata anche la chiarezza, univocità e semplicità del quesito proposto a referendum. Il Consiglio Comunale deve esprimersi entro trenta giorni dalla data di protocollo di deposito della richiesta sull'ammissibilità.
2. Se il referendum può avere luogo il Consiglio autorizza il Sindaco a indirlo nella data da questi fissata, che non può essere nè inferiore a tre mesi, nè superiore a sei mesi successivi alla esecutività della deliberazione del Consiglio.

Art. 86 - Raccolta delle firme per il Referendum

1. La raccolta delle firme deve avvenire a cura del comitato promotore.
2. La raccolta delle firme deve concludersi entro sessanta giorni dalla data della notifica al comitato promotore della comunicazione dell'ammissibilità deliberata dal Consiglio Comunale.

Art. 87 - Indizione del Referendum

1. Il referendum si svolge alla data stabilita dal Sindaco e dopo la verifica che il comitato promotore abbia raccolto le firme autenticate di almeno il dieci per cento degli aventi diritto al voto al 31 dicembre dell'anno precedente. Nel suddetto quorum del 10% sono comprese quelle già depositate dal comitato promotore.
2. Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 88 - Validità del Referendum

1. Il referendum è valido se alla votazione ha partecipato la maggioranza assoluta (metà più uno) degli aventi diritto al voto.

Art. 89 - Effetti del referendum consultivo

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza dei votanti, altrimenti è dichiarato respinto.
2. Se l'esito è stato favorevole (risposta affermativa), il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro centoventi giorni dalla proclamazione dei risultati, la

deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Se l'esito è stato negativo, il Sindaco può proporre al Consiglio Comunale, entro centoventi giorni, una deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
4. Se il risultato è valido gli effetti del referendum saranno da ritenersi vincolanti per gli organi politici solo nel caso in cui il quesito referendario ottenga una maggioranza di voti favorevoli superiore all' 80% (ottanta per cento) dei votanti.

Art. 90 - Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune in giudizio e, in caso di soccombenza, il recupero di tutte le spese sostenute a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Art. 91 – Difensore civico

1. E' istituito nel Comune il Difensore Civico quale garante del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione Comunale nei confronti dei cittadini.
2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti e risponde del suo operato direttamente al Consiglio Comunale.
3. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti assegnati. Qualora non si raggiunga detta maggioranza, la votazione sarà ripetuta nella successiva seduta del Consiglio Comunale ed il Difensore Civico sarà eletto se otterrà il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
4. Egli è scelto tra persone che diano garanzia di comprovata competenza giuridico amministrativa e di imparzialità ed indipendenza di giudizio.
5. Non può essere nominato Difensore civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità con la carica di Consigliere Comunale;
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali comunali e provinciali, i ministri di culto, i membri delle comunità montane e delle ASL;
 - c) chi sia coniuge, o ascendente o discendente ovvero parente o affine sino al IV grado degli amministratori del Comune, dei dipendenti o del Segretario;
 - d) chi fornisce prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione Comunale;
 - e) chi è dipendente o amministratore di persone giuridiche, imprese, associazioni, enti, istituzioni, aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi.
6. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere Comunale o per sopravvenienza di una delle cause indicate al punto precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri se l'interessato non fa cessare la causa entro venti giorni dalla contestazione.
7. Il Difensore Civico può essere revocato dal Consiglio Comunale per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
8. Qualora il Difensore civico presenti dimissioni irrevocabili Il Consiglio provvede a nuova nomina entro 45 giorni dalla presa d'atto.
9. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e

quindi scade con la scadenza del Consiglio, esercita le sue funzioni fino all'elezione del successore, anche in caso di dimissioni, è rieleggibile una sola volta.

10. L'Ufficio del Difensore Civico può essere costituito unitamente ad altri Comuni mediante l'approvazione di apposita convenzione.
11. Al Difensore Civico è corrisposta una indennità stabilita annualmente dal Consiglio contestualmente alla nomina in misura non superiore ad un quarto di quella spettante all'Assessore.
12. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso locali idonei messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale con attrezzature e quanto necessario per il buon funzionamento dell'Ufficio stesso.
13. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale entro il mese di marzo la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.
14. Il Difensore Civico può intervenire su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione Comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari o gestori di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, le società a partecipazione comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. A tal fine può convocare, dandone preavviso al Segretario, il responsabile del servizio interessato e chiedere notizie, chiarimenti, documenti. Può anche proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini concordati.
15. Il Difensore Civico ha diritto di accesso agli atti senza alcuna specifica preventiva autorizzazione. I responsabili dei servizi hanno l'obbligo di fornire al Difensore Civico i dati, le copie, le informazioni, anche verbali, chieste e di agevolare in ogni modo l'adempimento del suo compito.
16. Acquisite tutte le informazioni utili il Difensore Civico rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha chiesto l'intervento.

CAPO IV

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 92 - Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti e le informazioni in possesso dall'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

Art. 93 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini e delle organizzazioni sociali all'informazione sull'attività amministrativa comunale come premessa ad una effettiva partecipazione democratica.

2. Il dovere di informazione viene assolto, oltre che con le pubblicazioni prescritte dalla legge e dai regolamenti, mediante l'impiego degli strumenti di comunicazione di massa e mediante incontri diretti degli organi comunali con i cittadini e le organizzazioni sociali.
3. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.
4. Il regolamento inoltre:
 - a) individua, con norme organizzative, i responsabili dei procedimenti atti a garantire, a livello di uffici e servizi, l'accesso e l'informazione sullo stato dei vari atti;
 - b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 94 - Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la medesima procedura e modalità previste per l'approvazione.
2. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di un nuovo Statuto.
3. Sino all'entrata in vigore del nuovo Statuto o delle norme modificate continuano ad applicarsi le norme dello Statuto abrogato o quelle modificate.

Art. 95 - Adozione dei regolamenti

1. Il Consiglio comunale approva entro un anno dalla data di entrata in vigore dello Statuto i regolamenti dallo stesso previsti.
2. Fino all'approvazione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con la legge e con lo Statuto.

Art. 96 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione per notizia ed è affisso all'Albo Pretorio Comunale per trenta giorni. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio Comunale.
2. Lo Statuto è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta Ufficiale degli Statuti.
3. Con l'entrata in vigore dello Statuto cessa definitivamente l'applicazione transitoria delle norme vigenti relative alle materie dallo stesso disciplinate.

